



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 5 – Verona, 27 maggio 2021

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

SCADENZARIO:

- Giugno 2021 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Aprile 2021 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Aprile 2021 Pag. 5

AFFARI GENERALI:

- Il Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi in carta e cartone si riduce di oltre il 50% Pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Emergenza Covid-19 – Rientri in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto, modulo di localizzazione passeggero digital PLF – Passenger Locator Form Pag. 8
- Emergenza Covid-19 – Sospensione quarantena ingressi da Paesi UE, Ordinanza Ministero Salute Pag. 9
- Emergenza Covid-19 - “Riaperture”, anticipo del calendario, nuovo Decreto Legge Pag. 10
- Emergenza Covid-19 – Vaccinazioni anti covid sul luogo di lavoro, indicazioni del garante privacy per la realizzazione dei piani vaccinali Pag. 11
- Fgas – Registro Fgas, procedura di cancellazione di persone ed imprese Pag. 11
- Rifiuti – Pneumatici fuori uso (PFU) Pag. 12
- Attrezzature – Ministero Lavoro, verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati Pag. 12
- Rifiuti – Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche Pag. 13
- Direttiva Macchine – Aggiornamento Norme Tecniche Armonizzate Pag. 14
- Albo Gestori Ambientali – Proroga validità iscrizioni fino allo scadere dell'emergenza covid-19 Pag. 17
- Sicurezza Lavoro – Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale Pag. 17
- Emergenza Covid-19 – Ordinanza Ministero Salute 29 maggio 2021, Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali Pag. 19
- Rifiuti – D.L.vo 116/2020: importanti chiarimenti dal Ministero della Transizione Economica Pag. 20
- Sicurezza Prodotto – Nuova esenzione RoHS per composti di piombo e cromo esavalente Pag. 24

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 25

SCADENZARIO GIUGNO 2021

16.06.2021 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.06.2021 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini IVA deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T**. (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

16.06.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di maggio (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.06.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di maggio (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.06.2021 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2021 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2021

16.06.2021 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di maggio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.06.2021 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.06.2021 ⇒ MUD (MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE) termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020

scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati 2020 relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, smaltiti e/o recuperati, alla gestione dei veicoli fuori uso, alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

16.06.2021 ⇒ IMU – TERMINI DI VERSAMENTO:

scade il termine per il versamento dell'acconto del 50% dell'imposta dovuta per il 2021.

16.06.2021 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di maggio 2021, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

25.06.2021 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri

da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile, relativi al mese di **maggio 2021**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.

I nuovi elenchi Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

30.06.2021 ⇒ CANONE PRELIEVO ACQUA DA POZZI:

scade il termine per il pagamento del canone relativo all'anno solare per l'uso delle acque pubbliche e l'utilizzo dei beni del demanio idrico (Canone Prelievo Acque da Pozzi).

30.06.2021 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **maggio 2021**.

30.06.2021 ⇒ FERIE:

obbligo di fare fruire ai dipendenti le 2 settimane di ferie relative al 2019 non ancora effettuate, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente. (art. 10, D.Lgs. 66/2003).

30.06.2021 ⇒ FONDO NUOVE COMPETENZE:

termine per la presentazione della domanda di accesso al Fondo Nuove Competenze e sottoscrizione dell'accordo collettivo.

30.06.2021 ⇒ LAVORO AGILE:

scade il diritto di attivare il lavoro agile per lavoratori fragili, genitori di figli in quarantena o in DAD o disabili gravi.

30.06.2021 ⇒ IRES – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Versamento senza maggiorazione:

per i contribuenti soggetti ad Irpeg il versamento delle imposte a saldo ed in acconto (a titolo di IRES) deve essere effettuato entro il **giorno 30 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17. D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni).

30.06.2021 ⇒ IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Persone fisiche e società di persone – Versamento senza maggiorazione:

scade il termine per l'effettuazione dei versamenti relativi ad Irpeg, Irapp, addizionali Irpeg, imposte sostitutive, acconto sui redditi soggetti a tassazione separata, dalla dichiarazione Modello Unico delle persone fisiche e delle società di persone.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi – pertanto entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dell'0,40%.

30.06.2021 ⇒ VERSAMENTO DIRITTI CAMERALI:

scade il termine per il versamento, in un'unica soluzione, dei diritti camerali. È riconosciuta la possibilità di differire il pagamento entro i successivi 30 giorni, aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%.

30.06.2021 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° giugno 2021;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° giugno 2021.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI APRILE 2021

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di APRILE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

	75%
APRILE 2020 / APRILE 2021	+ 1,2%
	+ 0,90%

- Variazione biennale:

	75%
APRILE 2019 / APRILE 2021	+ 1,1%
	+ 0,83%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2021	+0,2	+0,5	+ 0,7	+ 1,2									2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI APRILE 2021

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di APRILE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	COD. UIC	COD. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5544
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4975
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4367
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	130,4890
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,0376
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,86527
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1979
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,1620
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1031

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

IL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER GLI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE SI RIDUCE DI OLTRE IL 50%



Il contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in carta e cartone si riduce di oltre il 50%

Diminuirà da 55 a 25 EUR/tonnellata dal 1° luglio, con un risparmio per gli utilizzatori di imballaggi in carta e cartone di oltre 135 milioni di euro. Nel 2022 si estenderà invece la diversificazione contributiva agli imballaggi in materiale composito, diversi da quelli per liquidi

Milano, maggio 2021 – Il Consiglio di amministrazione CONAI, valutato lo scenario attuale della filiera del recupero e del riciclo degli imballaggi a base cellulosica, ne ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale. Il contributo base passerà da 55 EUR/tonnellata a **25 EUR/tonnellata** a partire dal **1° luglio 2021** per tutti gli imballaggi in carta e cartone. Il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack è di oltre 135 milioni di euro, su un immesso al consumo pari a 4,5 milioni di tonnellate.

La variazione del contributo è dovuta principalmente all'aumento dei valori di mercato della materia prima seconda: con l'inizio del 2021 le quotazioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate significativamente con aumento conseguente dei ricavi consortili da vendita dei maceri.

Un riequilibrio sui consumi interni di carta da macero per circa un milione di tonnellate, grazie all'apertura di tre nuove cartiere, ha inoltre contribuito a rendere ancora più appetibile la carta da riciclo, allontanando l'ipotesi di una flessione nei suoi valori di mercato.

Una situazione economica positiva che mette COMIECO, il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, nella condizione di continuare a garantire le attività di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio in carta e cartone anche con un contributo ambientale più che dimezzato.

Sussidiarietà al mercato

Il contesto favorevole rende meno necessario – in questo caso per gli imballaggi in carta e cartone – l'intervento del sistema CONAI.

È iniziato infatti un fenomeno di riduzione delle quantità veicolate tramite le convenzioni ANCI-CONAI. Gli alti valori inducono alcuni operatori ad affidare al libero mercato gli imballaggi da raccolta differenziata in carta e cartone.

È in casi come questo che il sistema CONAI si ritrae lasciando spazio al mercato. Ed è invece quando il mercato soffre, come avvenuto lo scorso anno con l'inizio dell'emergenza sanitaria e il lockdown, che torna ad avere margini di intervento più ampi, garantendo la continuità del ritiro dei materiali da raccolta differenziata a qualsiasi condizione economico-finanziaria.

Il Consorzio conferma anche in questo caso il suo ruolo di sussidiarietà al mercato.

Procedure forfettarie/semplificate

La variazione avrà effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni.

Dal 1° luglio 2021, il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 107,00 a **101,00 EUR/tonnellata**. Resteranno invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in EUR) per i prodotti alimentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,10%).

I nuovi valori delle altre procedure forfettarie/semplificate interessate dalla variazione saranno a breve disponibili sul sito CONAI.



Poliaccoppiati per liquidi

Per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale si ridurrà da 75 EUR/tonnellata a **45 EUR/tonnellata**, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 EUR/tonnellata.

Gli altri imballaggi poliaccoppiati: quattro fasce per la diversificazione contributiva

Dopo aver agito nel 2018 sui poliaccoppiati per liquidi, CONAI prosegue nel percorso di diversificazione del contributo per gli imballaggi compositi – o poliaccoppiati – con prevalenza di carta e cartone, per correlare il CAC alla loro effettiva riciclabilità e ai loro impatti ambientali, così come ai costi emergenti legati alla gestione del loro fine vita.

Il consiglio di amministrazione CONAI ha così stabilito l'estensione della **diversificazione contributiva** anche agli altri imballaggi compositi a base carta **diversi dai contenitori per liquidi**.

La nuova diversificazione – oggetto di studio da circa un anno, come anticipato a settembre 2020 con l'avvio della nuova modulistica dichiarativa – entrerà in vigore a partire dal **1° gennaio 2022**.

Gli imballaggi compositi a prevalenza carta, diversi da quelli per liquidi, sono stati divisi in quattro tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell'imballaggio.

Le prime due tipologie, **A e B**, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all'80%, pagheranno il CAC carta (dal 1° luglio 2021 ridotto a 25 EUR/tonnellata) e non sarà applicato loro nessun contributo aggiuntivo.

La terza tipologia, **C**, è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%. Le operazioni di riciclo di questi imballaggi sono complesse e onerose: su 100 kg di imballaggi, più di 60 kg diventano scarto non riciclabile allo stato delle tecnologie attuali.

Gli imballaggi in questa fascia pagheranno dal 1° gennaio 2022 un extra-CAC di **110 EUR/tonnellata**.

La quarta tipologia, **D**, è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60%: una percentuale che compromette la riciclabilità dell'imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica.

Per questi imballaggi il contributo extra sarà pertanto di **240 EUR/tonnellata**. Rientreranno in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non verrà esplicitata.

Poiché si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l'invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.

La diversificazione contributiva è una delle leve impiegate per orientare le aziende verso imballaggi sempre più riciclabili.

Il test Aticelca (norma UNI) come metodo in prospettiva per la classificazione degli imballaggi compositi rispetto alla loro riciclabilità

Come comunicato, in questa prima fase di introduzione della diversificazione del contributo in base alla riciclabilità degli imballaggi compositi, il criterio adottato è quello del peso della componente carta.

A tendere, la volontà condivisa è di basarsi su un criterio più preciso e scientifico: ovvero la prova di laboratorio norma UNI 11743, base per l'applicazione del Sistema di Valutazione Aticelca 501. Per questo motivo le aziende che verificheranno il livello di riciclabilità dei propri imballaggi con tale test potranno usarne il risultato per la classificazione in una delle quattro tipologie di diversificazione.

Per domande e chiarimenti è a disposizione delle aziende consorziate il numero verde 800 337799.

EMERGENZA COVID-19
RIENTRI IN ITALIA CON QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO,
MODULO DI LOCALIZZAZIONE PASSEGGERO DIGITAL PLF
PASSENGER LOCATOR FORM

Fonte Ministero Salute

La compilazione obbligatoria del **modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form - PLF) digitale - dPLF**, prevista dall'Ordinanza del 16 aprile 2021, viene introdotta per tutte le persone in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto.

I passeggeri, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sono tenuti a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, **Passenger Locator Form digitale - dPLF**.

Adempimenti per il passeggero

A partire dal 24 maggio 2021, a tutti i passeggeri che vorranno fare ingresso in Italia, sarà richiesto di compilare il dPLF **prima del proprio ingresso sul territorio nazionale** seguendo le istruzioni di seguito riportate:

- collegarsi al sito: <https://app.euplf.eu/#/>;
- seguire la procedura guidata per accedere al Dplf;
- scegliere "Italia" come Paese di destinazione;
- registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta);
- confermare l'account tramite il link arrivato all'indirizzo email indicato (è necessario farlo solo la prima volta);
- compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata.

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il **dPLF in formato pdf e QRcode** che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell'imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all'imbarco.

Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell'imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest'ultimi potranno essere registrati nel modulo dell'adulto accompagnatore. In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza.

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il **modulo cartaceo**. Si precisa che l'autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

Per maggiori informazioni consulta il sito *Passenger Locator Form digitale Europeo*.
Vedi anche la *Circolare 15 maggio 2021* della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute.

Cosa è il Passenger Locator Form (PLF)?

Passenger Locator Form (modulo per la localizzazione del passeggero – anche conosciuto come Passenger Locator Card) è un modulo con cui vengono raccolte informazioni sull'itinerario di viaggio, recapito telefonico e indirizzo di permanenza in territorio nazionale per permettere all'Autorità Sanitaria di contattare tempestivamente il passeggero, qualora esposto ad una malattia infettiva diffusiva durante il viaggio in aereo.

Chi è tenuto a compilare il dPFL?

Chiunque faccia ingresso in Italia dall'estero per una qualsiasi durata, a bordo di qualunque mezzo di trasporto.

Adempimenti per le compagnie dei mezzi di trasporto

Sarà loro compito:

- garantire la massima diffusione alla notizia del nuovo adempimento ai passeggeri, ove possibile anche attraverso l'invio di email prima del viaggio;
- collaborare al fine di garantire la totale adesione da parte dei passeggeri al nuovo adempimento;
- verificare l'avvenuta compilazione del dPLF, che verrà mostrato in formato digitale (smartphone) o in copia cartacea **prima** di consentire l'imbarco del passeggero sul mezzo;
- trattandosi di obbligo di legge, non consentire l'imbarco in caso di mancata compilazione.

Adempimenti per equipaggi e per il personale viaggiante dei mezzi di trasporto

I membri dell'equipaggio sono esonerati dalla compilazione del Passenger Locator Form.

Per approfondimenti link Ministero Salute

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10>

EMERGENZA COVID-19**SOSPENSIONE QUARANTENA INGRESSI DA PAESI UE, ORDINANZA MINISTERO SALUTE**

Firmata dal Ministro della Salute il 14 maggio un'ordinanza che rimuove la quarantena per gli ingressi in Italia da Paesi UE, area Shengen Gran Bretagna e Israele. Ingressi consentiti con tampone negativo.

Confermate le misure restrittive per gli ingressi dal Brasile.

Ampliate le sperimentazioni voli Covid test: aggiunti a quelli di Milano e Roma gli aeroporti di Venezia e Napoli e alle provenienze dagli Usa quelle da Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti. In vigore dal 16 maggio.

Il testo dell'Ordinanza è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19

“RIAPERTURE”, ANTICIPO DEL CALENDARIO, NUOVO DECRETO LEGGE

Il Consiglio dei Ministri lunedì 17 maggio 2021 ha approvato un Decreto-Legge che introduce misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche.

Di seguito le principali:

- dall'entrata in vigore del decreto (*18 maggio c.a.*), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un'ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
- dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
- dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
- dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli;
- dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
- dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
- dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
- parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
- tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
- dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso;
- **dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.**

EMERGENZA COVID-19 VACCINAZIONI ANTI COVID SUL LUOGO DI LAVORO, INDICAZIONI DEL GARANTE PRIVACY PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI VACCINALI

Reso disponibile dal Garante della Privacy un Documento del 13 maggio 2021 di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, con il quale vengono fornite indicazioni generali per la vaccinazione nei luoghi di lavoro, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.

Il documento di indirizzo, così come il Protocollo, sottolinea la natura volontaria dell'adesione all'iniziativa, prevedendo, tra i presupposti ritenuti "imprescindibili" ai fini della realizzazione della stessa, la disponibilità dei vaccini, la presenza e la disponibilità del medico competente o di altro personale sanitario (anche privato e, in taluni casi, il possibile ricorso ai medici operanti presso i servizi territoriali di INAIL), l'adesione consapevole e informata da parte dei lavoratori, la "tutela della privacy" e la prevenzione di ogni forma di discriminazione dei dipendenti.

Inoltre, nel documento il Garante precisa che le principali attività di trattamento dei dati (dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell'avvenuta vaccinazione) dovranno essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.

Il datore di lavoro non può, comunque, raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico competente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l'intenzione o meno del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del dipendente.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

FGAS – REGISTRO Fgas, PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DI PERSONE ED IMPRESE

Fonte Ministero Ambiente

Il Decreto attuativo del regolamento europeo Fgas (Decreto Presidente della Repubblica n. 146/2018) prevede che le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro ma non ancora in possesso dei relativi certificati/attestazioni al 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, dovevano ottenerli entro il 25/9/2019, pena la cancellazione dal Registro Fgas.

In attuazione di questa disposizione, il Ministero dell'Ambiente ha comunicato (Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 10796 del 3/02/2021) l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Fgas dei soggetti che non hanno provveduto a tale regolarizzazione.

A questo indirizzo, oltre all'avviso è riportato l'elenco dei soggetti di cui si procederà alla cancellazione:

<https://www.minambiente.it/bandi/avviso-n-1-2021-avvio-del-procedimento-ai-sensi-degli-articoli-7-e-8-della-l-241-del-1990-e-s>

RIFIUTI PNEUMATICI FUORI USO (PFU)

Fonte Ministero Ambiente

Pubblicata la Direttiva prot. n 103883/MATTM dell'11/12/2020 e il prospetto informatico per la determinazione del **contributo ambientale per la gestione degli PFU relativo all'anno 2021** predisposto secondo le disposizioni della predetta direttiva.

Si evidenzia che il prospetto informatico deve essere inviato **esclusivamente in formato excel** al seguente indirizzo di posta elettronica: **ECI@pec.minambiente.it**, indicando nella pec il seguente oggetto "**Direttiva prot. n 103883/MATTM dell'11/12/2020 - Contributo PFU 2021**".

Si ricorda che entro il 31 maggio p.v. i produttori e gli importatori di pneumatici devono inviare al Min. Ambiente la dichiarazione annuale degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nel 2020 e delle quantità, tipologie e destinazioni di recupero / smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nel 2020.

Sempre entro il 31 maggio p.v. i produttori e gli importatori di pneumatici che aderiscono a una società consortile per la gestione degli PFU devono effettuare il conguaglio annuale del contributo PFU relativo al 2020.

ATTREZZATURE MINISTERO LAVORO, VERIFICHE PERIODICHE, ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 36 del 17 maggio 2021, ha adottato il venticinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il testo del Decreto Direttoriale è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI

NOTA ESPLICATIVA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE

Con la Nota del 2 febbraio 2021 il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che le piccole quantità di rifiuti da costruzioni e demolizione prodotte nelle attività "fai da te" in ambito domestico, possono continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali. La Nota, nelle premesse, ribadisce un concetto importante e che noi abbiamo sempre sottolineato come elemento centrale del D.Lgs. 116/2020 e cioè la finalità statistica della definizione di rifiuti urbano.

Nel testo della nota è infatti scritto:

Il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento delle Direttiva (UE) 2018/851, nel definire il rifiuto urbano, ha di fatto trasposto nell'ordinamento giuridico nazionale quanto indicato all'articolo 1 della medesima direttiva con la finalità di "rafforzare gli obiettivi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare ad un'economia circolare", precisando che la suddetta definizione è introdotta "al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo".

Tale nuova definizione deve essere pertanto applicata nell'ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, *tanto da non voler incidere con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell'ambito della gestione medesima.*

Il testo della Nota del 2 febbraio è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

DIRETTIVA MACCHINE AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE ARMONIZZATE

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 72/12 del 3 marzo 2021 la Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 del 2 marzo 2021 della Commissione Europea modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per la Direttiva MACCHINE 2006/42/CE.

Sono stati modificati gli allegati I e III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. I punti 1) e 3) dell'allegato I della presente decisione si applicano a decorrere dal 3/09/2022. La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta.

Si ricorda che le norme tecniche che diventano armonizzate e che vengono applicate da produttori e tecnici durante la fase di progettazione, costruzione e "revamping" di una macchina, determinano presunzione di conformità di questa alla direttiva stessa.

Il provvedimento 2021/377 dispone:

- il ritiro di norme ormai obsolete (la loro decadenza è prevista il 3 settembre 2022);
- l'introduzione di nuove norme (applicabili da subito);
- la revisioni (aggiornamento) di norme già presenti nel lungo elenco precedentemente redatto. Le norme sostituite rimarranno comunque in vigore nella versione precedente fino al 3 settembre 2022, affiancandosi alle loro revisioni recenti.

Nelle tabelle successive sono riportate tutte le norme armonizzate che sono state aggiunte, modificate, revisionate e/o ritirate, suddivise per rango.

ELENCO DELLE NORME TECNICHE AGGIUNTE E AGGIORNATE (vedi tabella successiva per le versioni precedenti)

Norma	Titolo	Rango
EN ISO 3743 - 2:2019	Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione sonora – Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili – Parte 2: Metodi in camere riverberanti speciali	B
EN ISO 11203:2009/A1:2020	Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora	B
EN ISO 13851:2019	Sicurezza del macchinario – Dispositivi di comando a due mani – Principi per la progettazione e la scelta	B
EN ISO 13854:2019	Sicurezza del macchinario – Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo	B
EN ISO 13857:2019	Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori	B
EN 62745:2017/A11:2020	Sicurezza del macchinario – Prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario	B
EN 62745:2017/A11:2020	Sicurezza del macchinario – Prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario	B

EN ISO 19225:2017/A1:2019	Macchine per unità estrattive in sotterraneo – Macchine ad abbattimento continuo per lunghe fronti – Requisiti di sicurezza per tagliatrici a tamburo e macchine robotizzate	C
EN ISO 3691- 5:2015/A1:2020	Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 5: Carrello elevatore con operatore a piedi	C
EN 1612:2019	Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine e impianti per stampaggio a reazione – Requisiti di sicurezza	
EN ISO 3691- :2015/A1:2020	Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi	C
EN ISO 4254- 11:2010/A1:2020	Macchine agricole – Sicurezza – Parte 11: Raccogliballatrici	C
EN ISO 5010:2019	Macchine movimento terra – Macchine a ruote gommate – Requisiti per la sterzata	C
EN ISO 7096:2020	Macchine movimento terra – Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore	C
EN 12301:2019	Macchine per materie plastiche e gomma – Calandre – Requisiti di sicurezza	C
EN 12965:2019	Trattrici e macchine agricole e forestali – Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d. p.) e loro protezioni – Sicurezza	C
EN 13525:2020	Macchine forestali – Sminuzzatrici mobili – Sicurezza	C
EN ISO 19085-9:2020	Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 9: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile)	C
EN ISO 19085- 11:2020	Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 11: Macchine combinate	C
EN ISO 19085- 13:2020	Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 13: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale	C
EN ISO 19432- 1:2020	Macchinari ed attrezzature per costruzioni edili – Troncatrici per abrasione, portatili, con motore a combustione interna – Parte 1: Requisiti di sicurezza per troncatrici per dischi abrasivi rotanti montati al centro	C
EN ISO 20361:2019/A11:2020	Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi – Procedura per prove di rumorosità – Classi di accuratezza 2 e 3	C
EN ISO 21904-1:2020	Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati – Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura – Parte 1: Requisiti generali	C
EN 50636-2- 107:2015/A2:2020	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria	C
EN 62841-2- 11:2016/A1:2020	Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio – Sicurezza – Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili	C
EN 62841-3- 4:2016/A1:2020	Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio – Sicurezza – Parte 3-4: Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili	C
EN IEC 62841-3- 9:2020/A11:2020	Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio – Sicurezza – Parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili	C
EN 62841-4-1:2020	Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio – Sicurezza – Parte 4-1: Prescrizioni particolari per seghe a catena	C

ELENCO DELLE NORME TECNICHE RITIRATE O SOSTITuite
(a partire dal 03-09-2022, vedi tabella precedente per le versioni aggiornate)

Norma	Titolo	Rango
EN 349:1993+A1:2008	Sicurezza del macchinario – Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo	B
EN 574:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario – Dispositivi di comando a due mani – Aspetti funzionali – Principi per la progettazione	B
EN ISO 11203:2009	Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora	B
EN ISO 13857:2008	Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori	B
EN 12301:2000+A1:2008	Macchine per materie plastiche e gomma – Calandre – Requisiti di sicurezza	C
EN 12643:2014	Macchine movimento terra – Macchine a ruote gommate – Requisiti per la sterzata	C
EN 12965:2003+A2:2009	Trattrici e macchine agricole e forestali – Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni – Sicurezza	C
EN 1:1997+A1:2008	1612- Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine per stampaggio a reazione – Parte 1: Requisiti di sicurezza per unità di dosaggio e miscelazione	C
EN 1870-19:2013	Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 19: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile) e seghe da cantiere	C
EN 1870-4:2012	Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 4: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale	C
EN 50636-2-107:2015/A1:2018	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria	C
EN 60745-2-13:2009/A1:2010	Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2-13: Norme particolari per le seghe a catena	C
EN 62841-2-11:2016	Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio – Sicurezza – Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili (seghetti e seghe universali)	C
EN 62841-3-4:2016/A11:2017	Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio – Sicurezza – parte 3-4: Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili	C
EN 62841-3-9:2015/A11:2017	Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio – Sicurezza – Parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili	C
EN 940:2009+A1:2012	Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Macchine combinate per la lavorazione del legno	C
EN ISO 19432:2012	Macchine e attrezzature per le costruzioni edili – Troncatrici a disco portatili con motore a scoppio – Requisiti di sicurezza	C
EN ISO 20361:2015	Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi – Procedura per prove di rumorosità – Classi di accuratezza 2 e 3	C
EN ISO 3691-1:2015/AC:2016	Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifica – Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi	C

EN ISO 4254-11:2010	Macchine agricole – Sicurezza – Parte 11: Raccogliballatrici	C
EN ISO 7096:2008/AC:2009	Macchine movimento terra – Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore	C
EN ISO 15012-4:2016	Salute e sicurezza in saldatura e nelle tecniche affini – Attrezzatura per la captazione e la separazione dei fumi di saldatura – Parte 4: Requisiti generali	C

ALBO GESTORI AMBIENTALI PROROGA VALIDITA' ISCRIZIONI FINO ALLO SCADERE DELL'EMERGENZA COVID-19

Publicata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Circolare n. 6 dell'11 maggio 2021 con la quale in riferimento alla proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da Covid.-19, si stabilisce che tutte le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservino la loro validità fino al 29 ottobre 2021 (novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).

E' necessario che sussistano i requisiti previsti e che venga prestata apposita fidejussione a copertura del periodo transitorio intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 ottobre 2021. Restano validi ed efficaci i rinnovi delle iscrizioni deliberati nel periodo suddetto.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 D.L. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

- Spid;
- Inps;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

EMERGENZA COVID-19
ORDINANZA MINISTERO SALUTE 29 MAGGIO 2021,
LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

Pubblicata dal Ministero Salute l'Ordinanza del 29 maggio 2021 con la quale, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, vengono fornite le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Le attività economiche e sociali dovranno svolgersi nel rispetto delle suddette linee guida che sostituiscono il documento ex allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021.

Le Linee Guida riguardano i seguenti settori:

- Ristorazione e cerimonie
- Attività turistiche e ricettive
- Cinema e spettacoli dal vivo
- Piscine termali e centri benessere
- Servizi alla persona
- Commercio
- Musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura
- Parchi tematici e divertimento
- Circoli culturali e ricreativi
- Congressi e grandi eventi fieristici
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Sagre e fiere locali
- Corsi di formazione

Il testo dell'Ordinanza è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI
D.L.VO 116/2020:
IMPORTANTI CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Publicata dal Ministero della Transizione Ecologica la Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 con la quale è intervenuto per fornire importanti chiarimenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 116/2020.

La predetta Circolare affronta le novità e criticità rilevate nell'applicazione pratica/operativa di alcune delle norme presenti nella parte IV del D.Lgs. 152/2006, in particolare sono stati presi in esame gli art. 179, 181, 183, 185, 185-bis, 190, 193, 230 e 258.

Si evidenziano di seguito le principali indicazioni del MITE di immediato interesse per la gestione dei rifiuti in azienda:

ART. 183 - nuova definizione di “rifiuti urbani”

In ordine alla nuova definizione di “rifiuti urbani” introdotta all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), il Ministero ricorda che la Direttiva (UE) 2018/851 ha armonizzato a livello europeo tale definizione e pertanto non è possibile alcuna discrezionalità sia a livello nazionale che regionale o comunale nella definizione dei rifiuti che devono essere considerati rifiuti urbani. Tuttavia, la direttiva chiarisce anche che detta definizione di rifiuto urbano non incide in nessuna maniera sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di detti rifiuti. Pertanto la ratio delle nuove disposizioni è quella di consentire che l’attuale ripartizione tra operatori pubblici e privati nella gestione dei rifiuti domestici e di quelli provenienti dalle utenze non domestiche rimanga inalterata. A tal proposito, la definizione di rifiuti urbani, che in ogni caso non individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per natura e composizione ai domestici provenienti da altre fonti, deve essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.

ART. 185 residui della manutenzione del verde

Con riferimento ai residui della manutenzione del verde ed alle modifiche intervenute sulla disposizione di esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), il Ministero chiarisce che non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da buone pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, sempreché siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. Laddove non ricorrano le condizioni previste per l’applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 185, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 184-bis. Infine, quando i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti ai sensi, i residui devono essere qualificati come rifiuti, distinguendo tre ipotesi:
i materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
i materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;
i materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati, devono essere qualificati come rifiuti urbani.

ART. 185-bis depositi temporanei allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita

Per quanto riguarda il deposito temporaneo è stato chiesto al MITE di chiarire se delle previsioni di cui alle lettere b) e c), riferite ai depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore e presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei prodotti per i rifiuti da costruzione e demolizione:

se sia necessario che per il trasporto dal reale luogo di produzione al punto vendita o all'area di pertinenza del punto vendita avvenga con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193,

se sia necessaria la compilazione – presso il locale del punto vendita o la pertinenza del punto vendita – del registro di carico e scarico

se sia necessaria l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 5.

Il Ministero chiarisce che, la nozione di “deposito preliminare alla raccolta”, di cui alle lettere b) e c) del comma in esame sono evidentemente riferite alla nozione di deposito temporaneo prima della raccolta, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) oggetto della disposizione. Ciò premesso, il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto. In tale contesto, in assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all'iscrizione all'Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole. Ugualmente, nei casi previsti dall'articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti.

ART. 190 registro di carico scarico rifiuti

Con riferimento al combinato disposto dai commi 1 e 2, viene chiarito che le informazioni relative a “quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero” dovranno essere annotate nel registro solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, sia utilizzabile il modello vigente di cui al Decreto Ministeriale n. 148 del 1998 ove non è prevista tale annotazione.

Per i “nuovi produttori” in merito alle tempistiche di annotazione di cui al comma 3, considerato che la norma non contempla espressamente la categoria dei “nuovi produttori” e nelle more dell'eventuale approvazione di una disposizione specifica di riferimento, il MITE ritiene applicabile, per analogia, la tempistica prevista per i produttori iniziali di rifiuti, dovendo considerare che il nuovo produttore risulta inserito nella definizione di produttore di cui all'art. 183, comma 1, lett. f), D.L.vo 152/2006.

Per quanto riguarda la semplificazione, introdotta dal comma 6, *(semplificazione che riguarda gli obblighi previsti per il trasporto, per il registro di carico e scarico e per il MUD)* prevista per gli imprenditori agricoli e per i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, viene precisato che va letta in combinato disposto con l'art. 69 della Legge 221/2015 in considerazione della mancata espressa abrogazione di quest'ultimo. Rimane in ogni caso ferma la necessità di procedere con un correttivo, in quanto l'articolo 190, comma 6, include, tra le attività elencate nella lettera a), anche quelle con codice ATECO 96.02.03 che non risultano contemplate nell'articolo 69 L. 221/2015 e per le quali, fino a che non intervenga una correzione del refuso indicato, non è possibile beneficiare della semplificazione sulle modalità di invio della comunicazione al catasto dei rifiuti.

ART. 193 formulario

Il comma 4 consente l'invio della IV copia del formulario a mezzo PEC, chiaramente come

alternativa all'invio del documento cartaceo per posta ordinaria. Il MITE chiarisce che, ai fini dell'esonero della responsabilità per il produttore che riceve, via PEC, la quarta copia del formulario, non vi è un obbligo di trasmissione da parte del trasportatore, ma l'invio dell'originale è opzionale. A questo proposito, ma solo per migliore certezza nei rapporti, potrebbe essere opportuno che nel corpo della PEC il trasportatore dichiari espressamente l'impegno a conservare l'originale o ad inviarlo entro un determinato termine. La norma non richiede che la quarta copia del formulario sia firmata digitalmente e neppure che sia autenticata.

ART. 193, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 microraccolta

In materia di micro-raccolta il MITE ha chiarito che il termine di 48 ore (che va considerato escludendo, dal computo, i giorni interdetti, per varie ragioni, alla circolazione) deve essere considerato a partire dalla prima annotazione riferita al primo prelievo effettuato fino al momento dell'arrivo all'impianto di destinazione finale. Inoltre, il Ministero ha evidenziato che non si ritiene di poter escludere dal calcolo complessivo delle 48 ore le ore di fermo legate al rispetto dei tempi di guida e riposo previsti dalle norme sulla sicurezza e della circolazione stradale. Con riferimento all'annotazione delle tappe intermedie e del percorso effettuato, il MITE ha chiarito che tali informazioni possono essere inserite all'interno del formulario nel campo annotazioni, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente GAB/DEC/812 del 4 agosto 1998.

ART. 193, comma 18, del D.Lgs. 152/2006 deposito e trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria

In materia di deposito e trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria, il MITE ha chiarito che, con riferimento alle semplificazioni in materia di trasporto e di iscrizione all'Albo disposte dall'articolo 193, comma 18, del D.Lgs. 152/2006, la nozione di "assistenza sanitaria domiciliare" può essere interpretata estensivamente, ricomprendendovi tutte le attività svolte fuori sede, così come indicate nell'articolo 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 254 del 2003. Tale interpretazione appare quella più idonea a consentire alle strutture sanitarie -soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria in corso- una puntuale verifica circa la corretta gestione dei rifiuti e delle registrazioni.

ART. 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006

In merito ai seguenti quesiti:

a) ci sono indicazioni o parametri per definire il concetto di "piccoli interventi edili";
b) sussiste un criterio dimensionale per il concetto di "quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito" previsto dal secondo periodo dell'articolo 193, comma 19 il Ministero ha chiarito che la norma, allo stato, non indica quantità o limiti dimensionali: occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto. D'altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie.

In merito al seguente quesito:

- nei casi indicati primo periodo del comma 19 è corretto ritenere che il trasporto dal luogo di produzione reale al luogo di produzione fittizio debba – anche solo opportunamente – avvenire con il formulario di identificazione,
- il Ministero ha chiarito che il primo ed il secondo periodo della norma non risultano riferite a

fattispecie differenti, ma devono essere lette insieme. In particolare, ai fini del deposito, il primo periodo della disposizione in esame definisce una fictio iuris con riferimento a tutte le attività di manutenzione, prevedendo come, in tale ipotesi, i rifiuti si considerino prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Rispetto a tali tipologie di attività, il secondo periodo chiarisce, specificatamente, che, solo in determinate ipotesi (produzione di quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività) è possibile sostituire il formulario di identificazione con un documento di trasporto.

In merito al seguente quesito:

- in tutti i casi dell'art. 193, comma 19 è corretto ritenere che occorra – per il trasporto – il requisito dell'iscrizione all'Albo il Ministero ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l'obbligo di iscrizione all'Albo nei casi e con le modalità previste dall'art. 212 del D.Lgs. n.152 del 2006.

ART. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

Con riferimento ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, il Ministero ha chiarito che alla pulizia di singole fosse settiche o singoli bagni chimici, non trattandosi di reti fognarie, non si ritengono applicabili le disposizioni previste dall'art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006. Ne consegue l'impossibilità per il trasportatore di qualificarsi come produttore dei relativi rifiuti.

ART. 258, commi 9 e 13, del D.Lgs. 152/2006 sanzioni amministrative

Con riferimento alle ipotesi di riduzione o di esclusione delle sanzioni amministrative applicabili in materia di tracciabilità dei rifiuti, è stato richiesto un chiarimento in merito a:

- a) quali dati contenuti nella documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico) possono dirsi "rilevanti ai fini della tracciabilità" e quali non lo siano;
- b) in che cosa consistono le "violazioni formali" -cui si riferisce il medesimo comma 13- relativamente alla disciplina della documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico);
- c) quali siano i "dati rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale";
- d) quando debba applicarsi il comma 13, ultimo periodo e quando, invece, la disciplina del cumulo formale-illecito continuato di cui al comma 9;
- e) se la disciplina contenuta nell'articolo 258, comma 9, D.Lgs. 152/2006 sia speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981.

Con riferimento al quesito sub a) e b), il Ministero ha chiarito che l'articolo 258, comma 13, D.Lgs. 152/2006 esclude dall'applicazione delle sanzioni i casi di trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti a condizione che i dati siano irrilevanti ai fini della tracciabilità. La stessa norma esclude dall'applicazione della sanzione gli errori materiali e le violazioni formali. La ratio della disciplina è quella di evitare l'applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione o di annotazione di dati incompleti o inesatti o di mere irregolarità che non pregiudicano la possibilità di tracciare il rifiuto e non ostacolano o impediscono le attività di controllo da parte degli organi competenti. In tale prospettiva, non sono indicate nella norma le specifiche informazioni o violazioni rilevanti al fine di procedere all'applicazione della sanzione, in considerazione della necessità di poter valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle circostanze concrete.

Con riferimento ai quesiti sub c), d) ed e), il Ministero ha chiarito che, con riferimento alle sanzioni,

fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte con il Decreto Legislativo n. 116 del 2020, risultava applicabile la disciplina generale di cui all'articolo 8 della Legge n. 689 del 1981, che prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, vale a dire nel caso di violazioni commesse con un'unica azione ad omissione. Con riferimento alle violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, la giurisprudenza ha sempre escluso la possibilità di cumulo giuridico delle sanzioni per le ipotesi di violazioni commesse con una pluralità di condotte. Pertanto, fino all'entrata in vigore dell'articolo 258 come sopra riportato, ad un soggetto che violava con più azioni od omissioni la stessa o diverse disposizioni ambientali, doveva applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni, cioè la somma delle sanzioni previste per ogni violazione commessa. Le nuove disposizioni introdotte, con il comma 9 dell'art. 258 citato, estendono espressamente la possibilità di applicare il cd. cumulo giuridico delle sanzioni non solo alle ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo), ma anche all'ipotesi di concorso materiale, quando via sia la continuazione fra illeciti amministrativi, vale a dire quando le azioni od omissioni siano esecutive di un disegno unitario. Con riferimento all'ultimo periodo dell'articolo 258, comma 13 del codice ambientale, accanto alla disciplina del cd. cumulo giuridico, sopra descritta, il legislatore ha introdotto una ulteriore ipotesi sanzionatoria di favore, di maggiore specificazione, che trova applicazione in caso di errori (dati incompleti o inesatti) seriali, vale a dire errori uguali e ripetuti (si pensi – ad esempio – alla medesima inesattezza nella compilazione di più formulari commessa dallo stesso soggetto).

Il testo integrale della circolare MiTE è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA PRODOTTO

NUOVA ESENZIONE RoHS PER COMPOSTI DI PIOMBO E CROMO ESAVALENTE

Publicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 133 del 20 aprile 2021 la Direttiva Delegata (UE) 2021/647 che modifica l'allegato III introducendo una nuova voce di esenzione.

In particolare, la nuova esenzione riguarda l'uso di composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale).

La Commissione ha valutato l'assenza di alternative all'utilizzo di composti di piombo come azoturo, stannato, dipicramato, minio arancione (tetrossido di piombo) e biossido di piombo oggi utilizzati in componenti essenziali degli iniziatori elettrici ed elettronici (IEE) utilizzati in detonatori elettrici ed elettronici per l'estrazione di minerali, le attività di costruzione e demolizione, nonché nei componenti di sistemi di salvataggio integrati. Esempi di questi componenti sono le testine elettriche, le cariche esplosive primarie e le cariche ritardanti pirotecniche.

Inoltre, non sono state individuate soluzioni alternative che soddisfino tutti i requisiti essenziali al fine di garantire il funzionamento sicuro degli IEE e che permettano la sostituzione del cromato di bario oggi impiegato nelle cariche a lungo ritardo di tali dispositivi.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno concedere l'esenzione richiesta a norma dell'art. 5 della Direttiva, introducendo così la voce 45 nell'allegato III, che riportiamo di seguito. L'esenzione è concessa per la durata di 5 anni a decorrere dal 20 aprile 2021.

Il testo della Direttiva è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ACCOR HOTELS – Settore Alberghiero

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CEMS SRL – Convenzione Covid

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CENTRO DI MEDICINA SPA – Convenzione Covid

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA – Energia Elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROPCAR – Autonoleggi

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio.

FCA STELLANTIS – Automobili

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GI SAMSIC HR – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'allarme

GIUSTACCHINI PRINTING – Noleggio Printing, Computing, Mobile, Arredo per Ufficio

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

ITALSICUREZZA – Videosorveglianza Security e Safety

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

NEXIVE – Servizio Postale Privato

NORDEST GROUP – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine

ROE' – Prodotti antisettici - Igienizzanti

SAMSUNG – Elettronica Smartphones

SEA Società per Azioni – Esercizi Aeroportuali

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuovo, benessere

STARHOTELS – Settore Alberghiero

TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, Vino e Enoturismo

TRANSALDI – Consulenze doganali

UPS – Spedizioni e Logistica Aziendale

VERPUL – Articoli per la Pulizia Industriale

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia Assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed Eventi

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali